



**COMUNE DI BIBBONA**  
**Provincia di Livorno**

Area: **Area 4 – Polizia Municipale**  
Servizio: **Protezione Civile**

**Ordinanza del Dirigente n° 68 del 21/10/2024**

**Oggetto: Chiusura al transito veicolare e pedonale del Ponte sul Torrente Sterza, sulla “Via Vicinale Serra di Faltona”, in Località “Faltona” a Bibbona, dalle ore 12.00 del 21.10.2024 e fino a nuova disposizione.**

**IL RESPONSABILE AREA 4 – POLIZIA MUNICIPALE**

**PREMESSO** che in data 23.09.2024, 17.10.2024 e 18.10.2024, il Torrente Sterza è stato interessato da tre piene straordinarie che hanno causato ingenti danni anche alle infrastrutture viarie prossime al Torrente;

**VISTA** la nota del Responsabile Area 3 – “Tecnica e Suap” del 21.10.2024, con allegata documentazione fotografica, relativa ai danni causati dalle piene al Ponte sul Torrente Sterza sulla “Via Vicinale Serra di Faltona”, in Località “Faltona” a Bibbona;

**ATTESO** che nella nota suddetta si evidenzia che “... il ponte non è transitabile in sicurezza, né con mezzi né a piedi.”;

**RITENUTO OPPORTUNO** quindi chiudere immediatamente il Ponte suddetto sia al transito veicolare che al transito pedonale, con istituzione del “Divieto di Transito a tutti i veicoli e ai pedoni”;

**VISTO** l'art. 7 del vigente Codice della Strada;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", relativo alle funzioni della dirigenza;

**VISTO** il Provvedimento del Sindaco n. 12 dell'11.06.2024, con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area 4 – “Polizia Municipale”, con le attribuzioni di competenze e responsabilità riportate nel provvedimento stesso;

**ORDINA**

Per quanto sopra esposto, **LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEL PONTE SUL TORRENTE STERZA, SULLA “VIA VICINALE SERRA DI FALTONA”, IN LOCALITÀ “FALTONA” A BIBBONA, CON ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E AI PEDONI”, DALLE ORE 12.00 DEL 21.10.2024 E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE.**

**DISPONE**

L'installazione della prescritta segnaletica dovrà essere conforme alle direttive ministeriali sulla



## COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, emanate il 24 Ottobre 2000 e il 27 Aprile 2006, e alle linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di cui alla nota ministeriale Prot. n. 4867/RU del 05.08.2013.

L'Area 3 – “Tecnica e Suap” richiedente, è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante installazione della prescritta segnaletica stradale come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Sono a carico dell'Area 3 – “Tecnica e Suap”, la posa in opera durante l'esecuzione, di tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della pubblica incolumità e della gestione di tutta la segnaletica necessaria, sia diurna che notturna, posta a norma di legge ai sensi del Decreto Ministeriale 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché del Decreto Interministeriale 04/03/2013 "segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare".

L'Area 3 – “Tecnica e Suap” richiedente, è incaricata della rimozione della segnaletica ed al ripristino dello stato dei luoghi al momento della riapertura del Ponte.

Questo Comando di Polizia Locale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità verso persone e cose, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento ordinatorio, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

### DISPONE ALTRESÌ

Che la presente Ordinanza sia comunicata:

- All'Area 3 – “Tecnica e Suap” dell'Ente: [s.talamucci@comune.bibbona.li.it](mailto:s.talamucci@comune.bibbona.li.it),
- Alla Regione Toscana: [postemerenzapc@regione.toscana.it](mailto:postemerenzapc@regione.toscana.it);
- Al Comune di Montecatini Val di Cecina: [info@comune.montecatini.pi.it](mailto:info@comune.montecatini.pi.it);
- Al Consorzio delle Vie Vicinali di Bibbona: [consorzioviebibbona@gmail.com](mailto:consorzioviebibbona@gmail.com);
- Al Comando Stazione Carabinieri di Bibbona: [stli246350@carabinieri.it](mailto:stli246350@carabinieri.it);
- Al Commissariato di P.S. di Cecina: [dipps141.5100@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps141.5100@pecps.poliziadistato.it);
- All'Ufficio Stampa del Comune di Bibbona: [ufficiostampa@comune.bibbona.li.it](mailto:ufficiostampa@comune.bibbona.li.it);
- Al Sindaco del Comune di Bibbona: [m.fedeli@comune.bibbona.li.it](mailto:m.fedeli@comune.bibbona.li.it).

### AVVISA

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n. 241 si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.P.R. 24/11/71, n. 1199).

Inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile Area 4 – Polizia Municipale  
Il Comandante – Isp. Sandro Cerri